

Roberto
Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 30 aprile 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2003, n. 180.
Deliberazione Giunta regionale n. 290/2002. Approvazione regolamento attuazione premio «Donna del Lazio» Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 215.
Disposizioni operative per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati precedentemente al 1° settembre 1998. Applicazione Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 237.
Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, «Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica». Art. 17, comma 2: Ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma Pag. 10

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 243.
IPAB per l'assistenza all'infanzia Opera S. Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, con sede in Roma, via Giovanni Branca n. 120. Modifica dello statuto ... Pag. 13

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 244.
IPAB «Asilo Savoia per l'Infanzia Abbandonata», con sede in Roma, via Monza n. 2. Modifica dello Statuto ... Pag. 21

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 245.
IPAB «Istituto E. Baratta» di Priverno (LT). Rinnovo consiglio di amministrazione ... Pag. 23

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 246.
IPAB Asilo infantile «Umberto I» di Alatri (FR). Rinnovo del consiglio direttivo ... Pag. 25

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 247.
IPAB «Opera Pta Carenzi e Ospedale S. Croce» di Grotte di Castro. Rinnovo consiglio di amministrazione ... Pag. 27

Oggetto: IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera S.Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, con sede in Roma via Giovanni Branca 120. Modifica dello statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali

- VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;
- VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;
- VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e i relativi regolamenti di esecuzione;
- VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"
- VISTA la legge costituzionale n.3/2001;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera S.Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, con sede in Roma, approvato con D.C.R.n.5472 del 16 novembre 1999;
- VISTA la nota prot.n.1064 del 18 novembre 2002 con cui il Presidente dell'ente ha trasmesso copia della deliberazione n.219 del 15 novembre 2002 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione ha approvato la proposta di modifica dello statuto;
- VISTA la nota prot.1182 del 16 dicembre 2002 con cui il legale rappresentante dell'ente ha esplicitato le seguenti "motivazioni che hanno condotto il CdA a proporre le...(omissis)... modifiche statutarie":
 "Considerato che tale statuto, stante anche il lasso di tempo intercorso dalla sua formulazione alla sua approvazione definitiva, presenta carenze e manchevolezze in ordine alle intervenute modifiche normative e regolamentari relative al settore di intervento dell'IPAB stessa, nonché in materia di distinzione tra funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza e responsabilità gestionali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 29/93 e successive modifiche e



integrazioni;

Considerato altresì che in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione, sulla base di una interpretazione, successivamente rivelatasi non pacifica, della deliberazione della giunta regionale n.2699 del 23 giugno 1998 adottata in applicazione della legge regionale 4/97 sul trasferimento delle competenze amministrative di pertinenza regionale ai comuni ed attualmente definitivamente superata dall'approvazione della legge regionale n.14/99, lo statuto a suo tempo approvato, contrariamente a quanto verificatosi nei 150 anni di vita dell'istituzione, prevede che il Comune di Roma designi l'intero consiglio di amministrazione.

Considerato infine che le mutate esigenze dell'assistenza pubblica e le trasformazioni sociali, economiche e demografiche a livello regionale impongono un aggiornamento delle finalità istituzionali dell'IPAB, ampliando il relativo settore di intervento alle nuove emergenze e problematiche sociali e prevedendo modalità integrate di servizi in favore della famiglia, nelle sue varie articolazioni, secondo quanto previsto dalla programmazione regionale e comunale."

VISTA

la nota prot.n.002/03 del 2 gennaio 2003, con cui il Presidente dell'istituzione:

- ha trasmesso la nota prot.10554/F34/A4 del 30 dicembre 2002 con cui la Provincia di Roma, Dipartimento VII, Servizio n.4 Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia "esprime parere favorevole alla modifica dello statuto";
- ha comunicato "che nessun riscontro è stato dato dal Comune di Roma rispetto alla analoga richiesta di parere consultivo inoltrata...(omissis)..in data 21 novembre u.s. e che, pertanto, alla luce della normativa" vigente "e vista l'ampia decorrenza del previsto termine di 30 giorni, l'amministrazione comunale deve ritenersi tacitamente assenziente alla proposta di modifica";

RITENUTO

che la proposta di modifica dello statuto, approvata dal Consiglio di Amministrazione con la citata deliberazione n.219 del 15 novembre 2002, può essere accolta nel testo emendato, che si allega sotto la lettera "A", per le motivazioni contenute nella citata nota del Presidente dell'Istituzione n.1182 del 16 dicembre 2002, atteso che dette motivazioni sebbene identiche a quelle riportate nella precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.94 del 28 marzo 2000, con cui sono state proposte modifiche al vigente statuto dell'ente, non accolte dalla competente struttura della Regione Lazio per le motivazioni indicate nella nota prot.n.1690 del 12 novembre 2001, si riferiscono ad una proposta nuova e depurata di quegli elementi, puntualmente indicati nella citata nota prot.1690, che non hanno consentito l'ulteriore corso della proposta di modifica statutaria approvata dal C.d.A. con la citata deliberazione n.94;

VISTA

la nota-fax prot.n.30/2003 del 21 gennaio 2003, protocollata in arrivo presso la Presidenza della Giunta in data 23 gennaio 2003 al n.10219, con cui l'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera S.Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia ha

243
27 MAR 2003
DEL

9

IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia

Statuto

Art. 1. - L'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, conosciuta come IRAI, scaturisce dalla fusione di due distinte Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Le Costituzioni relative alla Società degli Asili d'Infanzia in Roma sono state approvate con decreto del Cardinale Vicario della Sacra Romana Chiesa Costantino Patrizi del 4 ottobre 1847.

L'Opera San Vincenzo de' Paoli, con sede in Roma, è stata fondata con atto a rogito del notaio Guidi in data 24 gennaio 1922 ed è stata eretta in ente morale con R.D. 23 ottobre 1925.

Con Regio Decreto n.1026 del 2 giugno 1927 le due Istituzioni sono state raggruppate sotto la denominazione "Istituti raggruppati per l'assistenza all'infanzia, Opera S.Vincenzo de'Paoli e Società degli Asili d'Infanzia". I due enti, pur essendo retti da un'unica amministrazione, conservavano intera la loro personalità giuridica e mantenevano separati i patrimoni, gl'inventari, i bilanci ed i conti. Le due Istituzioni raggruppate avevano scopi comuni rivolti prevalentemente all'educazione ed all'assistenza dei bambini più piccoli con particolare riguardo a quelli in stato di necessità.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 novembre 1999 n. 5472 gli Istituti raggruppati per l'assistenza all'infanzia, Opera S.Vincenzo de'Paoli e Società degli Asili d'Infanzia sono state fuse in unica istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "IPAB per l'assistenza all'infanzia, opera San Vincenzo de' Paoli e società degli asili d'infanzia" con sede in Roma e contestualmente è stata soppressa la figura giuridica degli "Istituti raggruppati per l'assistenza all'infanzia, Opera S.Vincenzo de'Paoli e Società degli Asili d'Infanzia" di cui al R.D. n.1026 del 2 giugno 1927.

Art. 2. - L'"IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia", conosciuta come IRAI, ha sede legale in Roma, via Giovanni Branca, 120 ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. - L'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia persegue i seguenti scopi istituzionali di interesse e utilità collettiva e sociale, attuati in riferimento alle fasce sociali non abbienti, con spirito di intervento solidaristico ed in assenza di alcun scopo di lucro:

- promuovere i diritti e lo sviluppo dell'infanzia e dei minori di anni 14 mediante l'azione educativa, il sostegno ad uno sviluppo equilibrato e sano, la difesa e la prevenzione da ogni forma di abuso o maltrattamento, nonché mediante interventi rivolti al sostegno della maternità, della genitorialità responsabile, dell'adozione, dell'affido e della famiglia.

Art. 4. - L'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, per il raggiungimento delle finalità statutarie di cui all'articolo precedente, può in particolare:

- 1) istituire e mantenere asili nido, scuole dell'infanzia e/o altri servizi socio-educativi-ricreativi e/o di accoglienza residenziale per minori da 0 a 14 anni;
- 2) realizzare servizi di informazione, consulenza e sostegno alla famiglia, come istituzione nella quale principalmente si sviluppa la personalità del minore, e della maternità anche attraverso strutture di accoglienza residenziale rivolte alla tutela della maternità.

1

L'ente, inoltre, compatibilmente con le finalità principali, si prefigge di:
3) realizzare e partecipare ad attività di ricerca, studio, documentazione nei settori in cui l'ente espleta la propria attività.

Per assicurare i servizi rientranti nelle finalità istituzionali l'ente può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con altri enti, pubblici e/o privati, a carattere nazionale e/o locale.

Art. 5. - L'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'infanzia provvede al raggiungimento degli scopi statutari con le rendite del proprio patrimonio, del quale provvede a tenere gli inventari secondo le norme di legge.

Il patrimonio immobiliare è costituito dai beni indicati nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente statuto.

Concorrono alla costituzione del patrimonio, inoltre, le rette ricavate per i servizi erogati, le donazioni e i lasciti che saranno effettuati per finalità coerenti con i fini statutari e comunque esenti da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, le somme erogate da enti pubblici e privati, le elargizioni e le contribuzioni a favore dell'istituzione per finalità compatibili con gli scopi statutari.

In relazione alle donazioni, eredità e legati, è il Consiglio di Amministrazione a decidere sull'opportunità dell'accettazione.

I lasciti testamentari sono accettati esclusivamente con beneficio d'inventario. In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio che residuerà dopo l'estinzione delle passività sarà devoluto ad altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che perseguono scopi analoghi, individuate dall'autorità di vigilanza.

Art. 6. - Per tutto quanto riguarda il personale addetto ai servizi attraverso i quali l'ente persegue le finalità statutarie, compreso quello addetto ai servizi amministrativi, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia.

Oltre al controllo esercitato per legge dagli organi del servizio sanitario nazionale, l'istituzione può effettuare la vigilanza igienico-sanitaria nelle sedi ove espleta le finalità statutarie a mezzo di medici convenzionati.

Art. 7. - Sono materia dei regolamenti interni dell'Ente, a titolo non esaustivo:

1. - La pianta organica, le modalità di nomina e quant'altro concerne il personale addetto agli asili nido, alle scuole materne e agli altri servizi dell'Ente;
2. - le modalità di ammissione e di erogazione dell'assistenza ed dei servizi forniti dall'ente;
5. - la disciplina interna;
6. - l'organizzazione interna dell'Ente.

Art. 8. - Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;

Art. 9. - L'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, che lo presiede.

Tutti i componenti sono nominati dalla Regione Lazio. Tre dei cinque membri, compreso il Presidente, sono designati dalla Regione Lazio, mentre la designazione degli altri due spetta al Comune di Roma.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinominabili. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante al quinquennio in corso e possono essere riconfermati.

I componenti del Consiglio devono essere prescelti tra persone di comprovata e pluriennale esperienza nel settore dell'educazione, della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia o nell'amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 10. - Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono retribuite con una indennità di funzione il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio, qualora le condizioni finanziarie dell'Ente ne consentano la copertura.

Art. 11. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo nel mese di maggio per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente, e nel mese di settembre, per l'esame del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Le adunanze straordinarie, qualora lo richieda un urgente bisogno, possono essere convocate per invito del Presidente o per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il consiglio stesso o per invito dell'autorità di vigilanza.

Art. 12. - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri, a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale. Si procede a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 13. - I processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale.

In caso di assenza o impedimento o mancata designazione del Segretario, le relative funzioni vengono assunte da un membro del Consiglio di Amministrazione presente alla seduta.

Art. 14. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge funzione propulsiva dell'attività del Consiglio e ne dirige i lavori, svolge le funzioni attribuite da norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente.

Art. 15. - L'ente, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni, attua la separazione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, affidata al Consiglio di Amministrazione e le funzioni di gestione e di attuazione dell'indirizzo e della programmazione affidate al Segretario.

Le singole attribuzioni affidate al Consiglio di Amministrazione ed al Segretario in merito alle funzioni previste nel comma precedente, nonché i criteri per la nomina del Segretario, che deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme di legge in materia.

Art.16.- Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, approva i regolamenti interni dell'ente, e le relative modifiche, approva le proposte di modifica dello Statuto, elegge nel suo seno il vicepresidente, stabilisce annualmente l'ammontare delle rette mensili per l'accesso ai servizi erogati; delibera sull'applicazione di rette agevolate e sull'esenzione totale, svolge le funzioni previste dal presente statuto e a quelle previste dalla legge.

Art. 17. - I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Ente. Essi si considerano comunque presenti alla seduta in cui viene adottata la deliberazione, ai fini della validità della costituzione dell'organo.

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente decadono di diritto dalla carica, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, anche per:

- a) mancanza dei requisiti per la partecipazione all'organo previsti all'art.9 comma 3 da rilevarsi all'atto dell'insediamento.;
- b) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo, senza giustificazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda. La decadenza verrà comunicata dal Presidente alla Regione Lazio ed all'ente che ha effettuato la relativa designazione.

Art. 18. - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge in materia, approva il conto consuntivo, composto dal conto d'esercizio e dal conto generale del patrimonio, corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Art. 19. - Il servizio di riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria viene affidato e gestito nel rispetto delle norme di legge in materia. Potrà essere affidato anche ad un tesoriere speciale nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 20.- Il consiglio di amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto continuerà nell'esercizio delle funzioni, osservando il presente statuto, fino alla scadenza del periodo di carica previsto nell'atto di nomina.

I.R.A.I. - I.P.A.B. PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia in Roma
Regio Decreto 3 giugno 1927, n.1026

Roma - Via Giovanni Branca, 120 - tel.065741604 fax 0657305363
Codice Fiscale 80200970582

Allegato n. 1
CONSISTENZA PATRIMONIALE DEGLI I.R.A.I.

Il patrimonio immobiliare dell'IPAB è così costituito:

1. Particella catastale 62293, foglio 450, particella 15; ubicazione Via Arturo Colautti, 28, categoria B1, consistenza 881, rendita L. 3.700.200;
2. Foglio 450, particella 16; ubicazione via Arturo Colautti, 28, categoria B1, consistenza 7850, rendita L.19.625.200;
3. Particella catastale 107348, foglio 489, particella 50; ubicazione via S. Francesco di Sales, 16, categoria B5, consistenza 4063, rendita L. 15.439.400;
4. Foglio 516, particella 64; ubicazione via Giovanni Branca, 120, categoria B1, consistenza 10416, rendita L.21.873.600;
5. Foglio 615, particella 64; ubicazione via dei Campani, 81, categoria B1, consistenza 8799, rendita L.21.947.500;
6. Foglio 615, particella 299; ubicazione via dei Campani, 81, categoria C2, consistenza 12, rendita L. 4.848.800.

